



Deliberazione **ORIGINALE** del Consiglio comunale

N. 23 del Reg.	Oggetto: Determinazione tariffe Taric annualità 2022.
Data 30-05-2022	

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di maggio alle ore 19:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

AQUILINI RICCARDO	P	CHIANELLA MARTA	P
Fiordineve Paola	P	CARPINELLI MAURIZIO	P
VENTURI CLAUDIO	P	MANCINI CARLO	P
ROMANI STEFANO	P	FRASCONI ELENA	A
TAMBURINI GIORGIA	P	BAIOCCO BENEDETTA	P
MARCHETTI DANIELE	P	SENSINI CLAUDIA	P
RICCI DANIELE	P		

Assegnati n. 13

Presenti n. 12

In carica n. 13

Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor MARTA CHIANELLA nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il VICE-SEGRETARIO COMUNALE ROBERTO BUFALONI.

La seduta è .

- Nominati scrutatori in avvio di seduta i Signori

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dec.to Leg.vo 267/2000, come risultano dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Su richiesta del Cons. Marchetti il Consiglio decide unanime di unire la discussione dei punti 9 e 10, lasciando separate le relative votazioni.

Relaziona sul punto il Sindaco illustrando l'iter e i numerosi incontri istituzionali per giungere all'attuale PEF 2022 e alle relative Tariffe Taric.

Interviene la Cons. Baiocco, che lamenta il ritardo da parte di ASM dell'invio delle Tariffe da sottoporre ad approvazione del consiglio.

Interviene poi il Cons. Mancini che illustra anche l'Emendamento.

Conclude il Sindaco che illustra le varie simulazioni fatte per giungere alle attuali tariffe.

Il Presidente pone a votazione il punto con i risultati più avanti riportati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della **Legge 27 dicembre 2013, n. 147** ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della **Legge 27 dicembre 2019, n. 160** ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione ad eccezione delle disposizioni relative Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della **Legge 27 dicembre 2017, n. 205**, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la **deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019** al fine di fare ordine in materia di gestione del complesso ciclo dei rifiuti, con riferimento alla stratificazione della normativa nazionale e delle Direttive in sede europea, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti dei diversi servizi di igiene urbana, individuati in quattro settori principali: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto dei rifiuti, riscossione e rapporto con gli utenti, trattamento, recupero e smaltimento per il periodo 2018-2021;
- la stessa autorità con **deliberazione 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/RIF**, ha approvato altresì le nuove "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- l'art. 8 del **D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158** disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO

- in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il Piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

CONSIDERATO

- Che ARERA con determinazione n. 02/drif/2020 ha esplicitato chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (mtr) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

TENUTO CONTO

- che nel territorio in cui opera il Comune di Montecastrilli è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito (AURI-UMBRIA), previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'art. 1, c. 169, della **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del **D.L. 6 dicembre 2011, n. 201**, convertito dalla **Legge 22 dicembre 2011, n. 214**, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del **D.L. 6 dicembre 2011, n. 201**, convertito dalla **Legge 22 dicembre 2011, n. 214**, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio

telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del **D.L. 6 dicembre 2011, n. 201**, convertito dalla **Legge 22 dicembre 2011, n. 214**, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
- ai sensi della predetta normativa la mancata pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet ministeriale, non incide sull’applicabilità delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell’operare del meccanismo di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, in virtù del quale in caso di mancata approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 1, comma 666, della **Legge 27 dicembre 2013, n. 147** che conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del **D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504**, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Terni sull’importo del tributo, nella misura del 5 %;

Deliberazione ORIGINALE del Consiglio Comunale
N. 23 del 30-05-2022

VISTI:

- la **legge 27 dicembre 2006, n. 296**, comma 169 (art. unico): “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l'art 53 della **Legge n 388/2000** il quale dispone che “*in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”.

VISTO il Regolamento per la gestione della Tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati (Taric), approvato con Delibera di C.C. n.61 del 29/12/2020;

VISTO che con propria precedente **deliberazione in data odierna** si è preso atto del **Piano Finanziario 2022** della Tassa sui Rifiuti Corrispettiva (TARIC) nel territorio di questo Comune, validato dall'Auri;

VISTO l'allegato Piano Tariffario 2022, redatto dal Gestore del servizio;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile dell'Area Finanziaria, e del Responsabile competente per i tributi, riportati in calce alla presente proposta, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, ed espressi successivamente al controllo di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

VOTAZIONE EMENDAMENTO

Con voti favorevoli 1, contrari 11 (Aquilini – Fiordineve – Venturi – Romani – Tamburini – Chianella – Marchetti – Carpinelli – Ricci – Baiocco - Sensini) astenuti 0

L'emendamento viene **respinto**.

Il Consiglio con successiva e separata votazione:
con voti favorevoli 9, contrari 3 (Mancini-Baiocco-Sensini) astenuti 0

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono interamente richiamate:

- 1) Di **APPROVARE** le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2022 e con decorrenza 1.1.2022, come da prospetti allegati.

- 2) Di **TRASMETTERE** altresì la presente deliberazione al gestore RTI ASM-CNS (contratto di servizio rep. N. 15366 del 26/06/2014).

Di seguito il Consiglio Comunale, con successiva e separata votazione

con voti favorevoli 9, contrari 3 (Mancini-Baiocco-Sensini) astenuti 0

DELIBERA

Di **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi di quanto previsto dall'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il testo integrale degli interventi è registrato su apposito supporto digitale conservato presso l'ufficio segreteria del Comune ed è disponibile sul sito del Comune di Montecastrilli.

Deliberazione ORIGINALE del Consiglio Comunale
N. 23 del 30-05-2022

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 20-05-2022

Il Responsabile del servizio
PAOLA GIULIANI

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile**

Data: 20-05-2022

Il Responsabile del servizio
ROBERTO BUFALONI

Deliberazione ORIGINALE del Consiglio Comunale
N. 23 del 30-05-2022

Il Segretario Comunale
ROBERTO BUFALONI

Il Presidente
MARTA CHIANELLA


Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 29-06-2022



Il Responsabile del servizio
PAOLA GIULIANI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 29-06-2022 al 14-07-2022

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-05-2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 267/00

4° comma (immediatamente eseguibile)

Montecastrilli, li 30-05-2022

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
GIULIANI PAOLA